



COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PIAZZA BRIGATA SASSARI

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE ALBO E CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI DOLIANOVA**

- *Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 14.07.2003;*
- *Integrato all' art. 7 con il punto 7) con deliberazione C.C. n. 08 del 09.02.2004;*

Dolianova, lì 14 luglio 2003.-

*Il Segretario Comunale
(dott.ssa Luisa OROFINO)*

Regolamento di istituzione Albo e Consulta delle Associazioni del Comune di Dolianova

TITOLO I REGOLAMENTO

- Art. 1 - Contenuto
- Art. 2 - Finalità del regolamento
- Art. 3 - Definizione Associazioni
- Art. 4 – Collaborazione Associazioni Comune

TITOLO II ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 5 - Istituzione
- Art. 6 - Requisiti iscrizione
- Art. 7 - Modalità iscrizione
- Art. 8 - Diritti delle Associazioni
- Art. 9 - Obblighi delle Associazioni
- Art. 10 - Cancellazione dall'Albo

TITOLO III CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 11 - Istituzione Consulta
- Art. 12 - Finalità della Consulta
- Art. 13 – Compiti operativi
- Art. 14 – Funzionamento della Consulta
- Art. 15 – Organi della Consulta
- Art. 16 – Assemblea della Consulta
- Art. 17 – Funzionamento dell' Assemblea
- Art. 18 – Convocazione ordinaria
- Art. 19 – Convocazione straordinaria
- Art. 20 – Presidente della Consulta
- Art. 21 – Esecutivo della Consulta

TITOLO I REGOLAMENTO

Art. 1 Contenuto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dei principi degli articoli 3, 67, 68, 69 dello Statuto Comunale del Comune di Dolianova, disciplina l'organizzazione e il coordinamento degli organismi associativi tra loro e le forme di collaborazione da attivare con l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha il fine di favorire la nascita e la crescita degli organismi associativi, incentivare il rafforzamento di quelli esistenti, promuovere lo sviluppo della partecipazione civile e delle attività culturali e stimolare la collaborazione tra le Associazioni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti e per favorire il senso di appartenenza alla comunità da parte di tutti i cittadini, non è consentito dal presente regolamento lo sviluppo di finalità corporative o utilitaristiche personali.

Art. 3 Requisiti Associazioni

1. Gli organismi associativi ai quali si indirizza il presente regolamento sono:
 - (a) le associazioni culturali costituite per iscritto e il cui Statuto sia ispirato a principi democratici e aperti alla partecipazione di tutti i cittadini;
 - (b) le organizzazioni di volontariato previste dalla normativa nazionale e regionale;
 - (c) le associazioni sportive.
2. Ai fini del presente regolamento gli organismi associativi di cui agli articoli precedenti vengono comunemente indicati come Associazioni.

Art. 4
Collaborazione Associazioni Comune

1. Il Comune di Dolianova si attiva per favorire la massima collaborazione tra le associazioni e l'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione strumenti normativi, finanziari, logistici, seguendo le priorità stabilite nel presente Regolamento.
2. Nell'attivazione dei rapporti di collaborazione con le Associazioni, il Comune privilegia le iniziative che sono organizzate dalle associazioni in collaborazione fra loro e che favoriscono l'integrazione e la partecipazione attiva dei cittadini nella vita della comunità.

TITOLO II ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5 Istituzione

1. E' istituito presso gli Uffici Comunali l'Albo comunale delle Associazioni, rientranti nelle fattispecie previste dall' art. 3 del presente Regolamento.
2. L'Albo contiene la denominazione dell'Associazione, l' anno di costituzione, la data e il numero di iscrizione, il settore o servizio preponderante in cui esplica l'attività. Come allegato annuale, ci sarà una scheda che fornirà altri dati variabili dell' associazione.
3. Allo stato dell'approvazione del presente regolamento, i settori e le sezioni nei quali si articola l'Albo delle associazioni sono i seguenti:
 - a) settore sociale:
 - I. sezione assistenza
 - II. sezione sanità
 - III. sezione sport
 - b) settore culturale;
 - c) settore ambiente;
 - d) settore diritti civili.

Art. 6 Requisiti iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale e le associazioni a carattere regionale o nazionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
2. L' iscrizione è consentita alle Associazioni che possono dimostrare con documentata relazione scritta di avere svolto attività almeno per tutto l'anno precedente o di avere programmato per l'anno in corso precise attività di intervento.
3. Nello Statuto dell'Associazione, devono essere espressamente previsti:
 - a) finalità dell'Associazione
 - b) democraticità della struttura organizzativa
 - c) l'assenza di scopi di lucro
 - d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative
 - e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art. 7
Modalità iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo, da redigersi in carta semplice, in doppia copia e dattiloscritta, avviene a domanda del legale rappresentante delle associazioni.
Alla richiesta di iscrizione devono allegarsi:
 - a) copia conforme dello Statuto dell' Associazione e dell'Atto costitutivo;
 - b) numero di soci iscritti;
 - c) elenco dei soci che ricoprono le diverse cariche associative;
 - d) elenco eventuale dei beni immobili patrimoniali di cui l' Associazione dispone con l'indicazione della loro destinazione;
 - e) relazione comprovante l'attività svolta nell'anno solare precedente nonché una relazione dei programmi e dei progetti per l'anno in corso.
2. La domanda di iscrizione all'Albo sarà indirizzata in forma scritta al Sindaco del Comune di Dolianova.
L'Ufficio Protocollo ricevuta la domanda di iscrizione, ne rilascia ricevuta.
Il Responsabile del Settore Cultura istruisce la pratica verificando l'esistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento e dispone l'iscrizione.
3. L'Associazione deve impegnarsi a comunicare annualmente le eventuali modifiche dello Statuto, le variazioni che intervengono nel numero dei soci e di coloro che ricoprono incarichi, i cambiamenti riguardanti la disponibilità dei beni immobili patrimoniali e la eventuale cessazione di attività.
4. La redazione e l'aggiornamento dell'Albo sarà a cura del Responsabile del Settore Cultura del Comune.
5. L'iscrizione all'Albo è gratuita e facoltativa.
6. Le Associazioni che si iscrivono all'Albo acquistano i diritti ed assumono gli obblighi previsti dal presente regolamento.
7. In fase di prima attuazione tutte le Associazioni che faranno richiesta saranno iscritte all' Albo d' ufficio in forma condizionata. A conclusione dell' istruttoria di cui al comma II qualora emerga che alcuna delle Associazioni non sia in possesso dei requisiti di cui all' art. 6 il Responsabile del Settore Cultura comunicherà al Presidente della stessa la richiesta di provvedere alla regolarizzazione della posizione entro mesi sei pena la cancellazione dall' Albo e la decadenza dei suoi rappresentanti in seno alla Consulta.

Art. 8
Diritti delle Associazioni

1. L'iscrizione all'Albo assume validità ai seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative, fatta salva la disponibilità di locali da parte dell' Amministrazione, la cui assegnazione sarà definita tramite apposito Regolamento da approvarsi con Deliberazione del Consiglio Comunale;
 - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio
 - c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

- d) titolo alla stipula di convenzioni con il Comune, per la gestione di attività, nei limiti e nei termini stabiliti dai regolamenti comunali.

Art. 9

Obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa l'attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge.

Art. 10

Cancellazione dall'Albo

1. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari di cui agli artt. 3 e 6 o si verifichi l'inosservanza di quanto previsto dagli artt. 7 e 9 del presente regolamento, il Responsabile del Settore Cultura del Comune di Dolianova richiederà all'Associazione di provvedere ad eliminare le irregolarità riscontrate.
2. Per regolarizzare la loro posizione le Associazioni, hanno a disposizione il tempo di 30 giorni, a partire dalla data di comunicazione degli addebiti loro ascritti da parte del Responsabile del Settore Cultura.
3. Trascorso inutilmente detto termine il Responsabile del Settore Cultura provvederà alla cancellazione dell'Associazione dall'Albo.

TITOLO III CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 11 Istituzione Consulta

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni del Comune di Dolianova.
2. Requisito fondamentale per far parte della Consulta è l' iscrizione all' Albo delle Associazioni.
3. L' iscrizione all' Albo non comporta necessariamente la partecipazione alla Consulta.
4. La Consulta è composta da due rappresentanti di ciascuna Associazione che ne richiede la partecipazione.
Nelle more dell' elezione del Presidente della Consulta, le funzioni di Presidente pro tempore sono svolte dal Sindaco o da un suo delegato.
Al Sindaco vanno indirizzate le lettere con l' indicazione dei rappresentanti delle singole Associazioni.
5. La sede legale della Consulta delle Associazioni è definita presso l' Ufficio attività culturale del Comune di Dolianova.

Art. 12 Funzioni della Consulta

1. Le funzioni della Consulta consistono in:
 - a) svolgere funzioni consultive e propositive per gli amministratori, le commissioni consiliari e i responsabili dei servizi comunali nella materie in cui operano le Associazioni;
 - b) coordinare le proposte che le Associazioni portano all' attenzione dell' Amministrazione Comunale presentandole in un progetto unitario;
 - c) sostenere la programmazione delle attività delle singole Associazioni;
 - d) stimolare nella cittadinanza il miglioramento della qualità della vita, lo spirito di partecipazione, promuovere la solidarietà, la tutela della cultura e creare condizioni di pari opportunità tra i cittadini.
2. In particolare per quanto riguarda il punto d) fanno capo alla Consulta le seguenti funzioni:
 - formulare pareri e progetti specifici finalizzati al miglioramento delle condizioni di vivibilità del paese;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi sociali più diffusi;

- valorizzare le tradizioni ed il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio;
- promuovere la cultura della non violenza, la libertà di pensiero, di opinioni, di coscienza e la difesa dell'ambiente;
- promuovere lo sport, il teatro, la musica e tutto ciò che contribuisce all'aggregazione umana e alla partecipazione sociale;
- promuovere la solidarietà verso gli anziani, i portatori di handicap, gli immigrati, i tossicodipendenti, i minori a rischio e tutti i soggetti più deboli affinché se ne favorisca il recupero ed il reinserimento nella società.

Art. 13 Compiti operativi

1. Operativamente i compiti della Consulta sono quelli di:
 - a) esprimere parere sugli atti di programmazione del Comune nei settori delle Politiche sociali e delle Attività culturali (Programma socio-assistenziale e Programmazione attività culturali);
 - b) esprimere alla Giunta Municipale, pareri su proposte, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle Associazioni iscritte all'Albo;
 - c) coordinare le attività e le proposte delle singole associazioni, integrandole in una programmazione unitaria per settore e calendarizzando le diverse attività per valorizzare la collaborazione tra le Associazioni ed evitare sovrapposizioni di attività;
 - d) proporre, anche in collaborazione col Comune, iniziative di formazione, aggiornamento e promozione tendenti a fornire una preparazione specifica ai componenti delle Associazioni iscritte all'Albo.

2. Per realizzare i compiti descritti ai punti c) e d) la Consulta dovrà stilare un programma annuale

Art. 14 Funzionamento della Consulta

1. La Consulta viene costituita con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. I rappresentanti della Consulta vengono designati dalle proprie associazioni di appartenenza nelle forme previste dai rispettivi Statuti; la sostituzione deve essere comunicata al Presidente della Consulta secondo le stesse modalità dell'indicazione prevista dall'art. 11, e l'aggiornamento della composizione della Consulta non comporterà atti deliberativi.

3. La Consulta si impegna a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente fornendo un quadro generale delle entrate e delle spese sostenute, e una relazione sulle attività programmate per l'anno in corso, sulla base delle indicazioni fornite dalle Associazioni rappresentate, stilando un quadro generale delle entrate e delle spese previste.

4. L'Amministrazione provvederà a fornire alla Consulta una apposita sede, anche provvisoria, per le riunioni dei suoi organi.

Art. 15
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - (a) l'Assemblea;
 - (b) il Presidente;
 - (c) l'Esecutivo;

Art. 16
Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita da: il Presidente della Consulta, i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo.
2. Ogni componente della Consulta può essere rappresentante di una sola Associazione.
3. Dal momento in cui il Sindaco o un suo delegato non svolga più il ruolo di presidente pro-tempore dell'assemblea della Consulta, lo stesso avrà il ruolo di invitato permanente senza diritto di voto.
6. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente: esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni. Gli invitati hanno diritto di parola, ma non diritto di voto.

Art. 17

Funzionamento dell' Assemblea

1. Spetta all' Assemblea:
 - a) eleggere fra i rappresentanti delle Associazioni il Presidente ed i membri dell' Esecutivo;
 - b) determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
 - c) proporre programmi ed iniziative d' intervento di settore;
 - d) promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - e) esprimere parere sugli atti di programmazione e pianificazione di settore dell' Amministrazione Comunale;
 - f) esprimere pareri sui criteri adottati dall' Amministrazione Comunale in materia di assegnazione delle sedi, forme di finanziamento e sostegno e proporre all' Amministrazione Comunale proprie ipotesi su tali profili;
 - g) integrare i settori e le sezioni delle quali si compone l' Albo delle Associazioni in relazione all' evolversi della realtà associativa del territorio;
2. In relazione ai punti (e) ed (f) l' Amministrazione deve richiedere il parere dell' Assemblea della Consulta, qualora questa non sia preventivamente pervenuta. Tale parere deve essere fornito entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, salvo diversi termini fissati e giustificati nella stessa. L' organo deliberativo competente è tenuto a valutare espressamente tali pareri che non sono tuttavia vincolanti.
3. L' Assemblea elegge tra i suoi componenti un segretario, che provvederà alla redazione dei verbali delle riunioni, e stilerà una relazione da portare in approvazione alla seduta successiva.
4. Il verbale della seduta è comunicato alle Associazioni.
5. Le decisioni dell' Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. La mancata partecipazione di entrambi i rappresentanti delle singole Associazioni a tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta per le Associazioni di appartenenza la cancellazione dalla Consulta.

Art. 18

Convocazione ordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l'Esecutivo, almeno una volta ogni 6 mesi.

2. L'avviso di convocazione con l' indicazione dell'ordine del giorno deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza motivata nell'avviso, il termine è ridotto a cinque giorni.
3. Gli avvisi di convocazione sono notificati a carico dell' Esecutivo della Consulta, nel domicilio dei singoli componenti.

Art. 19

Convocazione straordinaria

1. L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria per iniziativa del Presidente, del Sindaco, o per iniziativa delle stesse Associazioni. In quest' ultimo caso la convocazione straordinaria dell' Assemblea deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza motivata nell'avviso, il termine è ridotto a cinque giorni.
3. Gli avvisi di convocazione sono notificati a carico dell' Esecutivo della Consulta, nel domicilio dei singoli componenti.

Art.20

Presidente della Consulta

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte nell'Elenco e resta in carica 2 anni.
2. Il Presidente:
 - (a) ha la rappresentanza della Consulta;
 - (b) convoca l'Assemblea di concerto con l'Esecutivo e la presiede;
 - (c) convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori;
 - (d) in caso d'impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art.21

Esecutivo della Consulta

1. L'Esecutivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.
2. Nell'Esecutivo devono essere rappresentati tutti i settori e/o le sezioni iscritte all'Albo con almeno un'Associazione
3. Ogni Associazione iscritta all'Albo non può avere più di un rappresentante nell'Esecutivo

4. L'Esecutivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
5. L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
6. In particolare l'Esecutivo:
 - (a) nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente assegna particolari mansioni;
 - (b) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
 - (c) esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
 - (d) propone all'assemblea attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative del territorio;
 - (e) amministra i contributi che riceve come Consulta, predisponendo apposito rendiconto.